



“EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PLANS ET PROGRAMMES”

Fase III – PROGETTI PILOTA

E 1
DEFINIZIONE DI ORIENTAMENTI
NORMATIVI PER IL RECEPIMENTO
DELLA DIRETTIVA 2001/42/CE

Regione Lombardia

Generalitat de Catalunya

The logo for 'enplan' is displayed in a large, lowercase, sans-serif font. The letters 'en' are colored orange, and the letters 'plan' are colored blue. The logo is centered within a light gray rectangular background.

INDICE

1. PREMESSA	2
2. CRONOPROGRAMMA DELL'ATTIVITA' E1	3
3. PRINCIPALI CRITERI PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2001/42/CE	4
3.1. Introduzione	4
3.2. Integrazione della dimensione ambientale nel piano/programma	4
3.3. Ambito di applicazione	5
3.4. La procedura	6
3.5. Partecipazione/Negoziazione/Concertazione/Informazione.....	8
3.6. Collegamento con altri strumenti/momenti del processo decisionale	9
3.7. Alternative di piano/programma	9
3.8. Base di conoscenza	10
3.9. Monitoraggio e riorientamento del piano/programma	11

1. PREMESSA

Il progetto Interreg IIIB-MEDOC ENPLAN “Valutazione ambientale di piani e programmi” prevede, nell’ambito delle sperimentazioni, anche una serie di attività volte a fornire orientamenti per il recepimento della direttiva 2001/42/CE sulla VAS a livello normativo regionale, nell’ambito delle Regioni e delle Comunità Autonome partecipanti al progetto.

La prima attività sperimentale di tipo normativo concerne la definizione di orientamenti normativi per il recepimento della direttiva 2001/42/CE.

Dal punto di vista della normativa sulla valutazione ambientale, Italia e Spagna sono caratterizzate da una situazione simile: entrambi gli Stati sono infatti ancora in via di recepimento della direttiva. Nonostante ciò, come già visto nell’ambito dell’attività A1.1 di ricostruzione del quadro

normativo in materia di valutazione ambientale di piani e programmi, sia nella realtà italiana che in quella spagnola, una quota rilevante di Regioni/Comunità Autonome ha emanato di propria iniziativa, già prima dell’entrata in vigore della direttiva europea, atti normativi che prevedono l’integrazione della dimensione ambientale nei processi di pianificazione e di programmazione.

Tale corpo normativo regionale va in ogni caso rivisto e aggiornato oppure integrato mediante il recepimento formale delle prescrizioni della direttiva VAS.

Il presente documento illustra i criteri principali che le Regioni e le Comunità Autonome devono prendere in considerazione al fine di avviare la fase di recepimento della direttiva.



2. CRONOPROGRAMMA DELL'ATTIVITA' E1

La definizione di orientamenti normativi per il recepimento della direttiva 2001/42/CE corrisponde alla attività E1 della Fase E del progetto ENPLAN, come mostra il quadro seguente.

Attività	2002						2003						2004					
A1.1																		
A1.2																		
A1.3																		
A1.4																		
A2																		
B1																		
B2																		
B3																		
C1																		
C2																		
D1																		
D2																		
E1																		
E2																		
E3																		
F1																		
F2																		
F3																		

3. PRINCIPALI CRITERI PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2001/42/CE

3.1. Introduzione

Nei paragrafi successivi si illustrano in maniera sintetica i criteri principali da prendere in considerazione in ambito regionale al fine di avviare la fase di recepimento della direttiva (fig. 1). Essi riguardano rispettivamente i seguenti aspetti:

Fig. 1 – Criteri principali per il recepimento della direttiva 2001/42/CE.

1. l'integrazione della dimensione ambientale nel piano/programma;
2. l'ambito di applicazione;
3. la procedura;
4. la partecipazione, la concertazione, la negoziazione, l'informazione;
5. il collegamento con altri strumenti/momenti del processo decisionale
6. le alternative di piano/programma;
7. la base di conoscenza;
8. il monitoraggio ed il riorientamento di piano/programma.

3.2. Integrazione della dimensione ambientale nel piano/programma

Obiettivo di lungo periodo è la pianificazione integrata: l'ambiente deve essere considerato con la stessa importanza dell'accettabilità sociale, della fattibilità economico-finanziaria, e della congruità territoriale, al fine di pervenire ad una valutazione di sostenibilità delle scelte di piano/programma.

Ciò richiede un modo nuovo di concepire il piano/programma e presuppone in particolare modalità di lavoro interdisciplinare e la definizione di modalità e momenti di interazione tra il processo di piano/programma ed il processo di Valutazione Ambientale.



Criteri per il recepimento della Direttiva 2001/42/CE	
1	L'INTEGRAZIONE DELLA DIMENSIONE AMBIENTALE NEL PIANO/PROGRAMMA
2	L'AMBITO DI APPLICAZIONE
3	LA PROCEDURA
4	LA PARTECIPAZIONE/INFORMAZIONE/CONCERTAZIONE/NEGOZIAZIONE
5	IL COLLEGAMENTO CON ALTRI STRUMENTI/MOMENTI DEL PROCESSO DECISIONALE
6	LE ALTERNATIVE DI PIANO/PROGRAMMA
7	LA BASE DI CONOSCENZA
8	IL MONITORAGGIO

Dalla sperimentazione regionale ai criteri per il recepimento della Direttiva 2001/42/CE

La Valutazione Ambientale si configura dunque come un processo continuo, integrato sia lungo tutta la fase di elaborazione ed adozione del piano/programma, sia lungo tutta la fase di attuazione e gestione dello stesso (fig. 2).



Fig. 2 – Integrazione della dimensione ambientale nel piano/programma.

La Valutazione Ambientale deve intervenire concretamente in diverse fasi del percorso metodologico, in particolare deve contribuire alla definizione degli obiettivi, alla scelta degli

indicatori, all'individuazione ed alla scelta tra le alternative di piano/programma, alla costruzione del sistema di monitoraggio (fig. 3).




Fig. 3 – Possibile percorso metodologico.

3.3. Ambito di applicazione

I piani/programmi ai quali si applica obbligatoriamente la Valutazione Ambientale sono quelli relativi ai settori esplicitamente citati nella direttiva nonché quelli che

interessano i siti della direttiva Habitat. In particolare, i settori compresi sono quelli agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli. Secondo la direttiva risulterebbero quindi esclusi settori quali i servizi ed il commercio oppure l'aria.

I piani/programmi esclusi dal processo di Valutazione sono definiti in modo univoco dalla medesima direttiva.

Per i piani che non rientrano nelle categorie sopra citate (piani/programmi soggetti a "verifica di esclusione") l'Ente responsabile decide se sottoporre il piano a Valutazione Ambientale. Nel caso in cui proponga l'esclusione, l'Ente è tenuto a convocare una conferenza di valutazione, di cui devono far parte obbligatoriamente alcuni soggetti predefiniti (ad esempio: Regione, Provincia, ARPA, ASL, ...), nella quale deve presentare la documentazione che motiva la proposta di esclusione. I componenti della conferenza di valutazione esprimono parere obbligatorio ma non vincolante sulla proposta di esclusione e tale parere è reso pubblico (fig. 4).



Fig. 4 – Ambito di applicazione.

3.4. La procedura

I momenti istituzionalizzati del processo di Valutazione Ambientale sono quelli relativi alle seguenti attività (figg. 5 e 6):

- verifica di esclusione dalla Valutazione Ambientale, se necessaria;
- adozione del piano/programma;

- pubblicazione del piano/programma, del Rapporto Ambientale, della Dichiarazione di sintesi, al fine della consultazione;
- raccolta delle osservazioni;
- formulazione delle controdeduzioni alle osservazioni presentate;
- approvazione del piano/programma.



Fig. 5 – Procedura.

Si è già trattato della verifica di esclusione nel paragrafo precedente; di seguito si analizzano il Rapporto Ambientale, la consultazione e la Dichiarazione di sintesi.

Rapporto Ambientale - Il Rapporto Ambientale ha lo scopo di documentare le modalità con cui l'ambiente è stato integrato all'interno del piano/programma. Il Rapporto Ambientale viene reso pubblico (durante la fase di pubblicazione e unitamente al piano) e sottoposto alla consultazione per un congruo periodo di tempo.

Consultazione - Ai fini della consultazione del Rapporto Ambientale, l'ente individua, per ciascuna tipologia di piano/programma, i settori del pubblico da coinvolgere ed individua altresì i soggetti (Autorità, Enti, ...) chiamati a fornire un parere obbligatorio ma non vincolante. Tutti i pareri vengono resi pubblici.

Dichiarazione di sintesi - La Dichiarazione di sintesi dà conto dei risultati della consultazione del pubblico e dei pareri espressi dai soggetti interpellati sul Rapporto Ambientale e delle conseguenti integrazioni e modifiche apportate al Rapporto.

L'Ente competente per il piano/programma è responsabile anche della Valutazione Ambientale. A tal fine l'Ente nomina una figura che cura l'integrazione la dimensione ambientale nel piano ed è responsabile della qualità della Valutazione Ambientale.




Fig. 6 - Possibile percorso procedurale.

3.5. Partecipazione/Negoziatore/Concertazione/Informazione

L'ente attiva opportune modalità di informazione del pubblico, avvalendosi di adeguati strumenti di comunicazione, anche di tipo informatico, da realizzarsi anche in sinergia con i forum istituiti nei processi di Agenda 21.

L'ente favorisce il processo di partecipazione individuando i soggetti da coinvolgere in modo attivo in diversi momenti del processo di formazione del piano/programma e di valutazione.

L'ente inoltre inserisce la considerazione degli aspetti ambientali nei processi di concertazione/negoziatore con i soggetti istituzionali preposti a seconda della tipologia di piano/programma o di negoziatore con le categorie interessate (fig. 7).



Fig. 7 – Partecipazione/Informazione/Concertazione/Negoziatore.

3.6. Collegamento con altri strumenti/momenti del processo decisionale

I principali collegamenti con altri strumenti o momenti del processo decisionale (fig. 8) sono nei confronti di:

- altri livelli di piano/programma;
- altri strumenti ambientali;
- la Valutazione d'Impatto Ambientale.



Fig. 8 – Collegamento con altri strumenti/momenti del processo decisionale.

Collegamento con altri livelli di piano/programma - All'interno del piano/programma deve essere garantita la coerenza con gli obiettivi ambientali derivanti dagli strumenti di pianificazione/programmazione di altri livelli di governo vigenti sul territorio.

Collegamento con altri strumenti ambientali - Il piano/programma deve coordinarsi con l'insieme degli altri strumenti di carattere ambientale esistenti (VIA, valutazioni previste dalla Direttiva Habitat, EMAS, IPPC, ...).

Rapporto con la VIA – I piani costituiscono il quadro programmatico per la realizzazione delle Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA) di progetti inclusi nei territori a cui si riferisce. La Valutazione Ambientale fornisce inoltre il quadro informativo e i criteri a cui deve fare riferimento per la realizzazione delle VIA.

3.7. Alternative di piano/programma

La Valutazione Ambientale richiede che siano generate ed analizzate, dal punto di vista ambientale, allo stesso livello di dettaglio, le alternative ragionevoli di piano/programma.

Per "alternativa" si intende una combinazione di decisioni relative al disegno del territorio (destinazioni d'uso e vincoli), di azioni/interventi e di strumenti attuativi.

Per “alternative ragionevoli” si intende quelle non palesemente irrealizzabili e che siano di interesse per almeno una delle categorie coinvolte attraverso la partecipazione (fig. 9).



Fig. 9 – Alternative di piano/programma.

3.8. Base di conoscenza

Le Regioni e le Province hanno il ruolo di fornire una base di conoscenza comune costantemente aggiornata, contenuta nel Sistema Informativo Territoriale integrato, da mettere a

disposizione come strumento di lavoro per gli Enti e per gli operatori che realizzano le Valutazioni Ambientali.

Inoltre, si ravvede l’opportunità che le Regioni individuino, per ciascuna tipologia di piano/programma, un nucleo minimo, ma non esaustivo, di indicatori da utilizzare per documentare gli effetti ambientali e territoriali delle scelte degli strumenti pianificatori/programmatori (fig. 10).



Fig. 10 – Base di conoscenza.

3.9. Monitoraggio e riorientamento del piano/programma

Due sono i punti da chiarire relativi alla fase di attuazione e gestione del piano/programma: il sistema di monitoraggio ed i meccanismi di riorientamento periodico (fig. 11).

Sistema di monitoraggio – Per ciascun piano/programma è necessario prevedere un sistema di monitoraggio che aggiorni periodicamente nel tempo un insieme di indicatori, relativi al processo ed al livello di attuazione del piano/programma, all'andamento delle componenti ambientali ed al grado di raggiungimento degli obiettivi ambientali di piano/programma. Parte degli indicatori può coincidere con quelli forniti dalle Regioni nella base di conoscenza.

Meccanismi di riorientamento periodico - A partire dal monitoraggio, si valuta periodicamente (ad esempio annualmente), mediante un apposito rapporto reso pubblico, la necessità di riorientare il piano/programma. Qualora lo scostamento dalle previsioni sia ritenuto significativo, è necessario prevedere un meccanismo che consenta di elaborare una variante di piano/programma su cui si effettua una nuova Valutazione Ambientale.



Fig. 11 – Monitoraggio e riorientamento del piano/programma.